

ALLEGATO 7A

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nello esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750, 00 annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA:

Ai sensi della normativa vigente, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

ALLEGATO 7B PARTE I
Informazioni generali sul broker che intermedia il contratto

Addetto all'intermediazione			
Nome		Cognome	
Qualifica	Addetto all'intermediazione	Indirizzo email	
Telefono		Sede operativa	
P.iva Cod. Fiscale		Numero iscrizione al registro	
Data iscrizione		Sezione	

Dati del broker che intermedia il contratto					
Numero R.U.I	B000477185	Data iscrizione R.U.I	07/01/2014	Sezione	B
Ragione sociale	GLOBAL INSURANCE BROKERS S.R.L.	Sede legale	CORSO DEI MILLE, 49 90034 CORLEONE (PA)		
Posta elettronica	info@gibsrl.com	Sito internet			

Il presente contratto è intermediato tramite un accordo di libera collaborazione con 2601 SRL - INSURANCE BROKER sede legale in Codroipo (UD), via Piave 65/2, iscritta in IVASS con nr. B000505861 CF/P. IVA 02767540301. Tel. 0432907272

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS "www.ivass.it".

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

ALLEGATO 7B - PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario sopra descritto, NON detiene una partecipazione diretto o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione;
- b) Un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un' impresa di assicurazioni Non detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.
- c) L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d) L'intermediario, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale;
- e) Nel caso di contratti di assicurazioni sulle responsabilità civile auto si avvisa che ai sensi del Regolamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private, l'elenco completo delle provvigioni riconosciute dalle imprese di assicurazione sono visionabili sul sito www.gibsrl.com

ALLEGATO 7B - PARTE III - informazioni sulle forme di tutela del contraente

a) i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei danni arrecati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità di Giustizia, di inoltrare reclamo per iscritto al broker, se non dovesse essere soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all' **IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, allegando la relativa documentazione;

d) gli assicurati hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la CONSAP, via Yser 14 - 00198 Roma, per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto b);

COMPAGNIA DELEGATARIA

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI

L'intermediario dichiara che il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005, non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente non impegna la Compagnia di Assicurazioni delegataria a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso l'effetto liberatorio nei confronti del Contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni delegataria.

CORLEONE il

Firma